

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

RIUNIONE DEL 26 MARZO 1952

(66ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge :

(Seguito della discussione e approvazione)

« Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia » (N. 2040) (D'iniziativa dei deputati Riccio e Titomanlio Vittoria) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 621
GIUA	622

La riunione ha inizio alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Alberganti, Asquini, Bellora, Braitenberg, Carmagnola, Caron, Castagno, Colombi, De Gasperis, Flecchia, Giua, Jannaccone, Longoni, Pezzullo, Roveda e Tar-
tufoli.

CARON, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia » (N. 2040) (D'iniziativa dei deputati Riccio e Titomanlio Vittoria) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, numero 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia ».

Come i colleghi ricordano, durante la discussione generale di questo disegno di legge, il senatore De Luca rilevò che, allo stato degli atti, la Commissione non era in grado di indicare il mezzo per trovare i fondi necessari alla copertura della spesa di 10 milioni di lire annue, prevista dal disegno di legge.

La discussione fu quindi rinviata per vedere se non fosse possibile rimuovere il parere contrario della 5ª Commissione, anche perchè il senatore De Luca riteneva che fosse possibile provvedere alla copertura impegnando il Governo allo stanziamento dei fondi previsti dal disegno di legge in un bilancio successivo a quello attualmente all'esame al Parlamento.

Ho trattato la questione in questi giorni con il Presidente della 5ª Commissione, senatore Paratore, e d'accordo con lui propongo che al testo dell'articolo 3 sia sostituito il seguente:

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 22 luglio 1939, numero 1450, è sostituito dal seguente:

« All'Ente sarà corrisposto per tutta la durata a partire dall'esercizio 1951-52, un annuo contributo dello Stato di lire 10.000.000.

« Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma sarà provveduto con riduzione degli stanziamenti del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52 e del capitolo corrispondente dell'esercizio finanziario 1952-53.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Rimosso questo ostacolo ritengo che si possa senz'altro procedere all'esame degli articoli del disegno di legge.

GIUA. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge, ma debbo osservare che sono presenti solamente rappresentanti dell'Alta Italia.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni possiamo allora senz'altro all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui dò lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 22 luglio 1939, numero 1450, è sostituito dal seguente:

« È istituito, con sede a Napoli, un Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia.

« Tale Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed avrà durata non superiore ad anni 20 dalla pubblicazione della presente legge.

« Ad esso spetta di provvedere:

1° alla valorizzazione delle risorse naturali ed al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'Isola;

2° allo sfruttamento delle risorse idriche locali ed alla distribuzione di acqua potabile;

3° all'impianto ed all'esercizio di altri esercizi pubblici o di pubblica utilità dei quali i comuni dell'isola di Ischia intendono dargli la concessione;

4° all'apprestamento ed all'attuazione di piani regolatori degli abitati ed alla sistemazione, costruzione e manutenzione di strade;

5° alle opere e, in genere, a tutti gli affari che in virtù del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio

1926, n. 1380, e delle successive modificazioni, sono di competenza dell'Azienda autonoma delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;

6° l'Ente può altresì promuovere ogni iniziativa che attenga alle materie suddette e concorrere nella esecuzione delle opere relative, salvo i poteri spettanti alle Amministrazioni comunali.

« L'Ente istituisce un ufficio in Ischia sotto la direzione di un membro del Consiglio di amministrazione ».

(È approvato).

Art. 2.

Al n. 2 dell'articolo 2 ed all'articolo 9 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, alle parole: « del comune di Ischia » vanno sostituite le parole « dei comuni dell'isola d'Ischia ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« All'Ente sarà corrisposto per tutta la durata a partire dall'esercizio 1951-52, un annuo contributo dello Stato di lire 10.000.000.

« Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma sarà provveduto con riduzione degli stanziamenti del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52 e del capitolo corrispondente dell'esercizio finanziario 1952-53.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 4 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione composto:

1° del Presidente della Deputazione provinciale di Napoli;

2° di un rappresentante per ognuno dei sei comuni dell'Isola d'Ischia scelti dal Prefetto di Napoli su designazione di terne di nomi proposte dalle singole Amministrazioni;

3° di altri cinque membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero, dell'industria e commercio;

4° del medico provinciale;

5° di un rappresentante dell'industria idrotermale e di un rappresentante dell'industria alberghiera isolana designati dalle categorie interessate.

« Il Presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione fra i membri del Consiglio stesso.

« I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Commissariato per il turismo — durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati ».

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 5 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« La vigilanza sugli atti dell'Ente viene esercitata dal prefetto di Napoli, il quale per quelli di natura turistica o aventi riflessi turistici, sentirà il parere dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli.

« Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti il bilancio preventivo e le deliberazioni che importano impegni ultrinquennali sono approvate dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del tesoro e con il Commissariato per il turismo.

« È istituito un Collegio di revisione dei conti, composto di tre membri effettivi nominati con decreti del prefetto di Napoli, designati rispettivamente: uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Presidenza del Consiglio ed il terzo dal Ministero dell'interno, nonché di due membri supplenti, nominati con lo stesso decreto, su designazione uno del Ministero del tesoro e l'altro della Presidenza del Consiglio.

« I revisori esercitano il loro mandato in conformità delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

« La presidenza del Collegio dei revisori spetta al rappresentante del Ministero del tesoro.

« I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi compilano, ogni anno, una relazione sul bilancio dell'Ente. La retribuzione annuale dei revisori è determinata dal Consiglio di amministrazione per l'intero periodo di durata del loro ufficio ».

(È approvato).

Art. 6.

L'articolo 6 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto per gravi motivi di carattere amministrativo.

« Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un Commissario per straordinaria amministrazione dell'Ente, limitatamente ad un periodo di sei mesi, salvo proroga ove sia giustificata da motivo di pubblico interesse ».

(È approvato).

Art. 7.

Nell'articolo 10 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, alle parole « per la durata di un decennio » sono sostituite le parole: « Per tutta la durata dell'Ente ».

(È approvato).

Art. 8.

L'articolo 11 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« All'atto della cessazione dell'Ente, con decreto della Presidenza del Consiglio, sentito il Ministero del tesoro e quello dell'interno, sarà provveduto alla ripartizione del patrimonio dell'Ente tra i comuni dell'isola d'Ischia in proporzione del numero di abitanti di ciascun comune ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,15.